Civile Sent. Sez. 3 Num. 3981 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

Data pubblicazione: 12/02/2019

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 394 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto

da

CIOFFI Massimo (C.F.: CFF MSM 57D16 H703D)

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Daniel Bianco (C.F.: BNC DNL 73P03 Z114N) e Pasquale Basso (C.F.: BSS PQL 73R10 H703T)

-ricorrente-

nei confronti di

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: 80184430587), in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore* rappresentato per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587)

-resistente-

nonché

BANCA D'ITALIA – FILIALE DI SALERNO (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante *pro tempore*BASSO Pasquale
MEROLA Felice

-intimati-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 4403/2014, pubblicata in data 23 settembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

22 novembre dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

Car 3981

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

l'avvocato Anna Di Loreto, per delega dell'avvocato Daniel Bianco, per il ricorrente.

Fatti di causa

Massimo Cioffi ha promosso (nel 2009) l'espropriazione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, delle disponibilità del Ministero della Giustizia presso la Banca d'Italia – Sezione Provinciale di Tesoreria dello Stato di Salerno, sulla base di un decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi della legge n. 89 del 2001. Nel processo esecutivo sono intervenuti Pasquale Basso e Felice Merola, anch'essi creditori del Ministero della Giustizia.

A seguito di dichiarazione di quantità positiva, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato parzialmente nullo il pignoramento (in relazione alle somme vincolate dal tesoriere sul capitolo di spesa n. 1421, ordine 921, concernente «IRAP Salerno I sem. 2009»), provvedendo all'assegnazione esclusivamente dell'importo residuo.

Il creditore Cioffi ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c,.p.c., avverso il suddetto provvedimento.

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Salerno.

Ricorre il Cioffi, sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia non ha notificato alcun controricorso, ma ha depositato un "atto di costituzione" al solo fine di partecipare alla discussione orale del ricorso.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Ragioni della decisione

1. Con <u>l'unico motivo del ricorso</u> si denunzia «<u>violazione e falsa applicazione di norme di diritto</u>».

Il Tribunale di Salerno ha ritenuto applicabile, in relazione ad una parte delle somme vincolate dal terzo pignorato Banca d'Italia a seguito del pignoramento effettuato da Massimo Cioffi nei con-



fronti del Ministero della Giustizia (precisamente quelle relative al capitolo di spesa n. 1421, ordine 921, concernente «IRAP Salerno I sem. 2009», cioè i fondi destinati al pagamento dell'IRAP dovuta dal Ministero della Giustizia per il primo semestre del 2009), il disposto dell'art. 1 ter del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2008 n. 181, relativo ai pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della Giustizia, che ha esteso, tra l'altro, ai fondi destinati al pagamento degli «emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della Giustizia», il regime di impignorabilità già previsto dall'art. 1 del decreto legge 25 maggio 1994 n. 313, convertito con modificazioni in legge 22 luglio 1994 n. 460, per le contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Secondo il Tribunale, nella nozione di «emolumento di qualsiasi tipo» rientrerebbero «tutte le somme accreditate mediante apertura di credito in favore di funzionari delegati dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese le somme da versare per IRAP ed IRPEF sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti», in quanto queste ultime costituirebbero «rnere pertinenze della componente netta della retribuzione» che «solo per ragioni contabili confluiscono in capitali e piani gestionali diversi».

Il ricorrente censura tale affermazione sostenendo che i fondi destinati al pagamento dell'IRAP in favore degli enti titolari dell'imposta (cioè le Regioni) non potrebbero in alcun modo essere ritenuti, neanche indirettamente, fondi destinati al pagamento degli emolumenti in favore del personale del Ministero della Giustizia o meri accessori di questi ultimi.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che le disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità, in quanto norme eccezionali rispetto al principio generale di cui all'art. 2740 c.c. (principio valido anche per le pubbliche amministrazioni, salvo singole e specifiche deroghe normative), sono di stretta interpretazione e la loro applicazione non può es-



sere estesa al di là delle ipotesi espressamente previste. Ciò a maggior ragione deve poi affermarsi nella presente fattispecie, che riguarda un'esecuzione promossa per ottenere il pagamento dell'equa riparazione riconosciuta alla parte per l'eccessiva durata di un procedimento giurisdizionale (cfr., in proposito, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6078 del 26/03/2015, Rv. 634889 – 01). Il divieto di pignorabilità dei fondi del Ministero della Giustizia destinati al pagamento degli «emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato» si riferisce, come è evidente, esclusivamente agli importi necessari per il pagamento delle retribuzioni e, in generale, dei compensi in favore del personale e non è suscettibile di alcuna interpretazione estensiva (cfr. in proposito la già richiamata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6078 del 26/03/2015, Rv. 634889 – 01).

Devono certamente ritenersi compresi nel suddetto vincolo anche gli importi da versare a titolo di oneri contributivi e previdenziali sui compensi erogati, in quanto relativi alla posizione del singolo dipendente e/o collaboratore titolare del diritto al compenso stesso, così come la quota di quest'ultimo che l'ente pubblico deve versare direttamente allo Stato (o ad altri enti impositori) in qualità di sostituto di imposta, trattandosi in tal caso di componenti del compenso ovvero di oneri che possono certamente qualificarsi come semplici accessori rispetto a quanto dovuto al singolo lavoratore.

Non altrettanto può però dirsi per gli importi da versare alle Regioni a titolo di IRAP. Questi ultimi non costituiscono oneri accessori rispetto al compenso da versare al singolo lavoratore, né tanto meno componenti del predetto compenso.

L'IRAP è infatti una imposta dovuta dagli enti pubblici e privati alle Regioni in relazione all'attività produttiva svolta, che è legata (e quindi non accede) alla posizione del singolo lavoratore avente diritto ad un determinato compenso. Riguardo ad essa l'ammontare degli emolumenti dovuti complessivamente al personale ha esclusivamente la funzione di base imponibile ai fini



del calcolo dell'importo dell'imposta stessa dovuta dalle pubbliche amministrazioni che non svolgono attività commerciale e per le quali, quindi, non è possibile il calcolo della differenza tra il valore e i costi della produzione (differenza che costituisce la base imponibile per le ipotesi "ordinarie").

Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: «il divieto di pignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 1 ter del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2008 n. 181, pur comprendendo gli oneri accessori contributivi e fiscali dovuti in relazione al singolo compenso dovuto a ciascun lavoratore, così come la quota del predetto compenso da versare direttamente allo Stato (o ad altri eventuali enti impositori) quale sostituto di imposta, non si estende ai fondi destinati al pagamento dell'IRAP, che non costituisce emolumento dovuto al personale amministrato né costituisce un accessorio degli emolumenti dovuti ai singoli lavoratori».

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata perché la fattispecie possa essere riesaminata in sede di rinvio alla luce dell'indicato principio di diritto.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

per questi motivi

La Corte:

 accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 22 novembre 2018.